

# Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

del 22 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2016)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento

### **Art. 1** Unità monetaria

L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

### **Art. 2** Mezzi legali di pagamento

Sono mezzi legali di pagamento:

- a. le monete emesse dalla Confederazione;
- b. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
- c. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.

### **Art. 3** Obbligo di accettazione

<sup>1</sup> Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

<sup>2</sup> Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

<sup>3</sup> Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

RU 2000 1144

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 1999 6201

## Sezione 2: Regime monetario

### Art. 4 Emissione delle monete circolanti

- <sup>1</sup> La Confederazione può mantenere una Zecca federale.
- <sup>2</sup> La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.
- <sup>5</sup> Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.

### Art. 4a<sup>3</sup> Prestazioni commerciali

- <sup>1</sup> La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
  - a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
  - b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
  - c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
- <sup>2</sup> Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.

### Art. 5 Circolazione delle monete

- <sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
- <sup>2</sup> La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.
- <sup>3</sup> Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.

### Art. 6 Monete commemorative e d'investimento

- <sup>1</sup> La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

<sup>3</sup> Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

<sup>2</sup> Il Dipartimento competente<sup>4</sup> stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

### Sezione 3: Regime dei biglietti

#### Art. 7 Emissione dei biglietti

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

<sup>2</sup> Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

<sup>3</sup> La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

<sup>4</sup> Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.

#### Art. 8 Sostituzione dei biglietti

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

<sup>2</sup> Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

#### Art. 9 Ritiro dei biglietti

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

<sup>2</sup> Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

<sup>3</sup> La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.

<sup>4</sup> Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

<sup>4</sup> Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.

## Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera

### Art. 10

La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 1953<sup>5</sup> sulla Banca nazionale.

## Sezione 5: Disposizioni penali

### Art. 11

<sup>1</sup> Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

## Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore

### Art. 12

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 2000<sup>7</sup>

<sup>5</sup> [RU 1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 all. n. 7, 2000 1144 all. n. 4, 2004 297 n. I 6, RU 2004 1985 all. n. I 2]. Vedi ora la L del 3 ott. 2003 (RS 951.11).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

<sup>7</sup> DCF del 12 apr. 2000.

*Appendice*

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

**1. La legge federale del 18 dicembre 1970<sup>8</sup> sulle monete è abrogata.**

**2. ...<sup>9</sup>**

<sup>8</sup> [RU 1971 360, 1997 2755]

<sup>9</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 1144.

